

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 5065

/017.11.2021 del 25.02.2021

/Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
(rif. Nota Dir. Gen. 18 febbraio 2021, n.7947)

p.c. Assessore Regionale per la Famiglia, per le Politiche Sociali e il Lavoro
PALERMO

Oggetto: “Cantieri di lavoro”.

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento, dopo avere riportato il testo letterale dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120, recante: “*Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*”, chiede l'avviso dello Scrivente, con l'urgenza del caso, “*Considerato che lo scrivente intende superare le problematiche che si frappongono alla semplificazione delle procedure e alla mancanza di disponibilità da parte degli istituti di credito nella gestione del servizio di cassa in materia di cantieri di lavoro svolti dagli Enti di culto*”, “*in merito alla possibilità di modificare tale procedura prevedendo con apposito provvedimento amministrativo di questo Dipartimento, la possibilità di contemplare un conto corrente postale o bancario dedicato, in luogo del servizio di cassa previsto dalla norma succitata.*”.

2. Ad ausilio delle consequenziali scelte che codesto Dipartimento riterrà di operare, questo

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
URP tel 091.7074828 -fax 091.7074827 email urp@ull.regione.sicilia.it

Ufficio, pur riscontrando elementi di oscurità nell'esposizione del quesito, formula le seguenti brevi considerazioni di carattere generale.

Qualora la richiesta consultazione sia da intendersi in termini generali e astratti e, cioè, se la medesima debba interpretarsi esclusivamente nel senso della possibilità di modificare mediante provvedimento amministrativo la disciplina vigente in materia di servizio di cassa per la gestione dei cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati, contenuta nella L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e sue modifiche e integrazioni, non può che fornirsi risposta negativa.

Costituisce, infatti, principio generale in materia di fonti di produzione giuridica, quello in virtù del quale, un atto dotato di natura e forza di legge ha la capacità di innovare al diritto oggettivo, subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (*profilo attivo*), nonché la capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (*profilo passivo*).

Qualora si richieda, piuttosto, se sia ammissibile includere nell'alveo della vigente disciplina legislativa in esame, la possibilità di istituire un conto corrente dedicato, postale o bancario (e, a tal proposito, si ravvisa l'insufficiente chiarezza del quesito, stante che non viene esplicitato l'ipotetico intestatario del suddetto conto corrente dedicato), mediante emanazione di atto amministrativo avente ad oggetto le modalità di svolgimento dei servizi di cassa afferenti ai cantieri di lavoro gestiti dagli Enti di culto, si ritiene che tale fattispecie sia già contemplata nell'attuale disciplina - per di più sotto forma di obbligo - rispetto agli istituti di credito che assumono la titolarità del servizio per conto degli enti gestori.

Difatti, dalla lettura delle norme espressamente richiamate da codesto Richiedente, emerge che, ai fini della gestione dei cantieri di lavoro in argomento, gli *enti di culto* – definiti dalla dottrina specialistica quali enti non commerciali, a cui lo Stato può attribuire la personalità giuridica di diritto privato - appaiono rientrare tra gli “*altri enti giuridicamente riconosciuti*”, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, in favore dei quali, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione - oggi Assessore regionale per la Famiglia, per le Politiche Sociali e il Lavoro - può affidare la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati.

Stante l'innegabile natura privata di tali enti, non si ritiene possibile estendere ai medesimi il sistema di contabilità imposto dal legislatore a carico degli enti pubblici. Lo stesso primo comma dell'articolo 6 della L.R. 1 luglio 1968, n. 17 impone l'accreditamento delle risorse finanziarie

presso il tesoriere comunale o provinciale soltanto qualora l'ente gestore dei cantieri in argomento sia un "ente autarchico territoriale".

Peraltro, l'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120 prevede già al comma 1, lettera c) l'obbligo a carico degli istituti di credito (tra cui rientrano sia le banche che Poste italiane S.p.A.), indicati dagli enti gestori ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 17/1968, "...di istituire conti intestati alle singole gestioni".

Differente aspetto della problematica oggetto di consultazione appare assumere, infine, la lamentata "mancanza di disponibilità" degli istituti di credito a svolgere i servizi in argomento, rispetto al cui superamento non mancherà di certo all'Assessorato esperire le iniziative del caso, considerata l'evidente funzione sociale dell'attività in questione.

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello Scrivente, il quale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e approfondimento.

* * * * *

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente
F.to (Francesca Marcenò)

L'AVVOCATO GENERALE
F.to (Bologna)